

## **INVERSIONE PROCEDIMENTALE.**

**art. 22 L.p. 2/2016**

**D.** Si chiede se nell'ambito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 22 L.P. 2/2016, vi siano accortezze da adottare nel caso in cui il sorteggiato, non riscontrando alla richiesta di soccorso istruttorio, possa condizionare il risultato della gara a sfavore o favore dell'aggiudicatario.

**R.** Preliminarmente, si rileva che l'informativa n. 405591 del 25 giugno 2019 relativa alla nuova l.p. 11 giugno 2019, n. 2, con riferimento all'istituto del soccorso istruttorio ha precisato che *“Una volta disposta l'aggiudicazione, l'amministrazione procede ad esaminare unicamente la dichiarazione resa da parte dell'aggiudicatario, dell'ausiliaria e dei soggetti sorteggiati per la verifica a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione ed ai criteri di selezione, disponendo, se necessario, anche l'eventuale soccorso istruttorio finalizzato all'acquisizione di elementi e/o informazioni, non reperibili d'ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori, volti ad accertare l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione”*.

Laddove fosse comunque necessario attivare il soccorso istruttorio, si rileva che il mancato riscontro da parte del sorteggiato della richiesta di soccorso istruttorio nel termine fissato dall'amministrazione equivale ad esito negativo della verifica, con conseguente esclusione del soggetto dalla procedura, segnalazione del fatto alle autorità competenti e sospensione dalla possibilità di concorrere in altre procedure di gara per un periodo da tre a dodici mesi. Resta comunque ferma in capo all'amministrazione aggiudicatrice ogni valutazione in merito all'opportunità di promuovere l'attivazione del Collegio degli Ispettori previsto dall'art. 8 della l.p. n. 26/93 ovvero di segnalare l'accaduto alle Autorità competenti nel caso in cui sussistano elementi tali da far presumere la sussistenza di accordi tra imprese volti a condizionare l'esito della procedura.

**D.** Si chiede se sia ammissibile applicare l' "inversione procedimentale" solo per le procedure diverse dalle quelle negoziate senza bando e dai cottimi.

**R.** La disciplina stabilita all'art. 22 della l.p. n. 2/2016 si applica a tutte le procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, senza prevedere alcuna deroga.

**D.** Si chiede se, in una gara con "inversione procedimentale", sia necessario convocare una ulteriore seduta pubblica per rendere noti a tutti i concorrenti gli esiti delle verifiche effettuate sull'aggiudicatario e sul sorteggiato.

**R.** No. Fatte salve le conseguenze in caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario o sul campione sorteggiato, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a convocare una seduta pubblica al solo fine di rendere noto ai concorrenti gli esiti delle verifiche effettuate. Restano comunque ferme eventuali ulteriori indicazioni introdotte dai regolamenti interni delle singole amministrazioni aggiudicatrici.